

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GENNAIO ●●●

25 MERCOLEDÌ

IVA

Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre e/o al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2011.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e 10/2010, rispettivamente a pag. 65 e a pag. 80; si veda anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

26 GIOVEDÌ

IVA

Tardivo versamento acconto per l'anno 2011. Coloro che, pur essendovi tenuti, non hanno versato entro il 27 dicembre scorso l'acconto Iva per l'anno 2011 possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi l'imposta dovuta con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati all'1,5% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2011 e al 2,5% per i restanti giorni che cadono nel 2012.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5 agosto scorso e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

Per maggiori informazioni, anche in merito alle cause che determinano l'esonerazione dall'obbligo del versamento, si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 46/2011 a pag. 32.

30 LUNEDÌ

SETTORE VITIVINICOLO

Presentazione domande di aiuto per riconversione e ristrutturazione vigneti campagna 2011-2012. Scade il termine per presentare ad Agea le domande di aiu-

to per la riconversione e la ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2011-2012; sono escluse dalla presente scadenza le superfici a vigneto ubicate nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Toscana le cui domande devono essere presentate sulla base delle istruzioni impartite dai rispettivi organismi pagatori.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte da Agea sul portale Sian; eventuali domande trasmesse utilizzando il supporto cartaceo non saranno ritenute ammissibili.

Possono accedere al premio le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, nonché le aziende che al momento della presentazione della domanda detengono diritti di reimpianto in corso di validità o che hanno attivato la procedura per il rilascio di tali diritti secondo le procedure regionali.

I dati degli impianti da ristrutturare e gli eventuali diritti da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale dell'interessato e dello schedario viticolo.

Per maggiori informazioni si veda la circolare Agea n. 58 del 23-12-2011.

REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° gennaio; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° gennaio. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata nel corso del 2011 possono essere registrati cumulativamente entro il prossimo mese di febbraio.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fiscoonline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente on line collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;

- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);

- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei

Attenzione

Le scadenze potrebbero aver subito o subire modifiche e/o integrazioni in seguito all'approvazione della manovra di Natale (cosiddetto decreto «Salva Italia») e del decreto legge cosiddetto «milleproroghe». ●

terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69 per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che «i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati».

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it; segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello 69;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del suddetto modello 69;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nella sopra richiamata circolare n. 26/E alla quale si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 dicembre scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-12-2011;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 dicembre scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei

nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-12-2011.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si veda il paragrafo 9 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del-1-6-2011 (quella sulla cedolare secca) consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

31 MARTEDÌ CATASTO TERRENI

Denuncia di variazione della qualità di coltura. Entro oggi va presentata la denuncia delle variazioni alle qualità di coltura dei terreni intervenute nel corso del 2011 che danno luogo ad aumenti o diminuzioni del reddito dominicale e agrario.

Infatti, quando le qualità di coltura risultanti dal certificato catastale non corrispondono a quelle effettivamente praticate, l'agricoltore ha l'obbligo di segnalare tali variazioni al competente ufficio dell'Agenzia del territorio.

Si tratta, quindi, di distinguere i terreni secondo le loro diverse destinazioni colturali; in sostanza, perché esista divergenza di coltura è necessario che sia mutata la vocazione culturale del terreno, ad esempio da seminativo a frutteto.

Nella denuncia devono essere indicate le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento culturale.

Sono esonerati dall'adempimento i soggetti che nel 2011 hanno presentato dichiarazioni agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli; tali dichiarazioni sono state messe a disposizione dell'Agenzia del territorio da parte di Agea per l'aggiornamento automatico delle particelle catastali come previsto all'art. 2, comma 33, del decreto legge n. 262 del 3-10-2006 convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 24-11-2006 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 223 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28-11-2006). Per l'attuazione delle nuove disposizioni è stato emanato il provvedimento dell'Agenzia del territorio del 29-12-2006 con il quale sono state definite le modalità tecniche e operative per lo scambio di dati tra catasto e Agea.

Gli elenchi delle particelle iscritte al catasto terreni interessate dall'ultimo aggiornamento, resi noti con il comunicato dell'Agenzia del territorio pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30-12-2011, sono consultabili, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati dalle variazioni, presso le sedi provinciali del Catasto e sul sito www.agenziaterritorio.gov.it, nel quale si trovano altre informazioni in merito al-

l'eventuale presentazione di ricorsi e alla richiesta di rettifiche.

QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

CAMPAGNA VITIVINICOLA 2011-2012

Presentazione domanda di aiuto all'arricchimento. Le aziende vitivinicole che, previa comunicazione agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo delle qualità dei prodotti agroalimentari, hanno effettuato operazioni di arricchimento dei vini prodotti con l'aggiunta di mosto di uve concentrato e di mosto di uve concentrato rettificato, possono presentare entro oggi direttamente, tramite il portale Sian (www.sian.it), o tramite Caa (Centro di assistenza agricola), domanda per ottenere l'aiuto comunitario per le operazioni di arricchimento.

Per il dettaglio delle modalità operative di presentazione della domanda e per altre informazioni si rimanda alla circolare Agea n. 52 del 5-12-2011 consultabile sul sito www.agea.gov.it

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrarario.it/ita/Scadenario

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GENNAIO ●●●

30 LUNEDÌ**DICHIARAZIONI A RIMBORSO**

Modifica scelta utilizzo credito. I contribuenti che hanno presentato entro il 30-9-2011 in via telematica le dichiarazioni dei redditi (UNICO 2011) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap 2011) chiedendo il rimborso dell'eccedenza d'imposta, possono entro oggi presentare, sempre telematicamente, dichiarazione integrativa per modificare l'originaria richiesta di rimborso del credito d'imposta optando per la conversione del credito esclusivamente in compensazione; tale opzione è possibile solo se il rimborso originariamente richiesto non sia stato già erogato anche in parte.

Si veda al riguardo l'art. 2, comma 8 *ter*, del dpr 22-7-1998 n. 322 inserito dall'art. 7 del decreto legge 13-5-2011 n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12-7-2011 n. 106.

31 MARTEDÌ**MODELLO 730/2011**

Versamento a conguaglio. I sostituti d'imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) che non hanno potuto trattenere ai lavoratori o ai pensionati, entro la fine dell'anno 2011, l'intero importo dovuto in base al modello 730-4 per insufficienza delle retribuzioni o delle pensioni corrisposte, dovevano comunicare agli interessati, nel mese di dicembre 2011, gli importi ancora dovuti. Ciò al fine di consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno usufruito dell'assistenza fiscale diretta o tramite Caf di versare entro oggi la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,4% mensile considerando anche il mese di gennaio, utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 14-3-2011.

SPESOMETRO

Invio comunicazione per 2010. Scade il termine per trasmettere in via telematica la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel 2010 di importo non inferiore a 25.000 euro.

Data la particolarità e unicità della scadenza si rimanda a quanto ampiamente chiarito nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 45/2011 a pag. 30 e alla circolare ministeriale n. 24/E del 30-5-2011, tenendo presente che il termine è stato, da ultimo, differito a oggi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21-12-2011 pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

IVA

Fatturazione cumulativa per imballaggi non restituiti. Scade il termine per fatturare gli imballaggi e i recipienti non restituiti in conformità a quanto contrattualmente pattuito (art. 15, n. 4, del decreto Iva), con riferimento a tutte le consegne effettuate nell'anno precedente, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 11-8-1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22-8-1975).

La fattura, al posto dell'indicazione dei cessionari, deve riportare l'annotazione di riferimento al suddetto decreto ministeriale.

In questo modo si assoggetta a Iva l'importo degli imballaggi e dei recipienti che non hanno concorso a formare la base imponibile al momento della cessione dei beni perché le parti avevano espressamente stabilito il rimborso alla resa degli stessi.

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di dicembre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novem-

bre, entro oggi si deve emettere e registrare apposita autofattura.

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello INTRA-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

Comunicazione mensile o trimestrale dati operazioni black list.

I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti «black list») sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi riferiti alle operazioni di dicembre 2011 (contribuenti mensili) o del 4° trimestre (ottobre-dicembre) 2011 (contribuenti trimestrali).

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010.

Il nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si ve-

La revisione 2012 di auto e moto

Autoveicoli. Nel corso del 2012 saranno soggetti a revisione gli autoveicoli immatricolati per la prima volta nell'anno 2008 e quelli revisionati per l'ultima volta nell'anno 2010 (tabella 1). Per i veicoli di peso complessivo superiore ai 35 q la revisione deve essere ripetuta ogni anno. Per quanto riguarda la scadenza mensile da rispettare per la revisione bisogna fare riferimento al corrispondente mese in cui è stato effettuato l'ultimo controllo, indipendentemente dal giorno di effettuazione dell'operazione. Per gli autoveicoli sottoposti alla prima revisione si fa riferimento al mese di rilascio della carta di circolazione, che di norma coincide con il mese di immatricolazione del veicolo, come risulta dalla data riportata nella carta di circolazione stessa; in particolare, per i soli veicoli immatricolati come autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo e autocaravan, la data di immatricolazione in un qualsiasi paese dell'Ue è equiparata a quella di immatricolazione con targa civile italiana.

Motoveicoli. Per quanto riguarda la scadenza mensile da rispettare per la revisione bisogna fare riferimento al corrispondente mese in cui è stato effettuato l'ultimo controllo, indipendentemente dal giorno di effettuazione dell'operazione; per i motoveicoli sottoposti alla prima revisione bisogna distinguere tra ciclomotori e motocicli in genere: per i primi si deve fare riferimento al mese di rilascio della carta di circolazione, mentre per i secondi si fa riferimento al mese di immatricolazione del mezzo (tabella 2).

Veicoli di interesse storico e collezionistico. Per la revisione di tali mezzi (di regola biennale) si veda quanto disposto dal Ministero dei trasporti con decreto del 17-12-2009 e la circolare del 3-3-2012 prot. 19277/23.25. **Pa.M.**

TABELLA 1 - Calendario 2012 per la revisione degli autoveicoli

Categoria veicoli	Soggetti a revisione	Scadenze per la revisione
1° gruppo		
<ul style="list-style-type: none"> - Autovetture - Autocarri p.c. fino a 35 q - Autoveicoli speciali p.c. fino a 35 q - Autoveicoli trasporti specifici p.c. fino a 35 q - Autoveicoli promiscui - Autocaravan 	a) Immatricolati nell'anno 2008	a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio della carta di circolazione
	b) Revisionati nell'anno 2010	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione
2° gruppo		
<ul style="list-style-type: none"> - Autobus - Qualsiasi autoveicolo di p.c. superiore a 35 q - Autoambulanze - Taxi e veicoli da noleggio con conducente 	a) Immatricolati nell'anno 2011	a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio della carta di circolazione
	b) Revisionati nell'anno 2011	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione

TABELLA 2 - Calendario 2012 per la revisione dei motoveicoli

Categoria motoveicoli	Soggetti a revisione	Scadenze per la revisione
1° gruppo		
<ul style="list-style-type: none"> - Ciclomotori - Quadricicli leggeri 	a) Con certificato rilasciato entro il 31-12-2008, e non ancora revisionati	a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio del certificato
	b) Revisionati entro il 31-12-2010	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione
2° gruppo		
<ul style="list-style-type: none"> - motocicli - motocarrozette - motoveicoli per uso promiscuo - motocarri - mototrattori - motoveicoli per trasporto specifico - motoveicoli per uso speciale 	a) Immatricolati entro il 31-12-2008 e non ancora revisionati	a) Entro il mese corrispondente a quello dell'immatricolazione
	b) Revisionati entro il 31-12-2010	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione

dano, oltre al già citato decreto 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le cir-

colari n. 53/E, 2/E e 28/E rispettivamente del 21-10-2010, 28-1-2011 e 21-6-2011.

Data la complessità dell'obbligo è comunque consigliabile rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

SCHEDE CARBURANTE MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella

scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano

gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

INPS (GESTIONE EX SCAU)

Presentazione telematica denunce trimestrali per la manodopera agricola.

Scade il termine per presentare telematicamente le denunce trimestrali (mod. DMAG UNICO), con riferimento al 4° trimestre 2011, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento.

Si vedano, tra le altre, le circolari Inps n. 115 del 19-10-2006 e n. 46 del 10-3-2011 con la quale viene chiarito l'obbligo di indicare nel mod. DMAG, a partire dalla scadenza del 30-4-2011, il Codice identificativo della denuncia aziendale (Cida).

INPS

Invio telematico nuovo modello UniE-

Mens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniE-Mens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di dicembre; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

Iscrizione e versamento premio annuale. Dall'1-3-2001 è stata introdotta l'assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico. Il termine per la prima iscrizione e per il relativo versamento all'Inail del premio assicurativo scadeva il 31-3-2001.

Per gli anni successivi alla prima iscrizione il versamento del premio assicurativo va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Coloro che risultano già iscritti riceveranno dall'Inail il bollettino precompilato; qualora il bollettino non dovesse arrivare, si deve utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso le poste, le sedi Inail, le associazioni di categoria e i patronati; in ogni caso, dal 2009 è anche possibile effettuare il pagamento on line collegandosi al sito www.inail.it

Sono obbligati ad assicurarsi tutti coloro in età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della famiglia e dell'ambiente domestico; sono esclusi dall'assicurazione coloro che svolgono altre attività per le quali vi è già l'obbligo di iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale quale, ad esempio, l'Inps.

La misura del premio assicurativo è fissata in 12,91 euro per anno solare non frazionabili.

In caso di infortunio domestico che comporti un'inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 33% verrà corrisposta una rendita vitalizia rapportata al grado della inabilità stessa; se dall'infortunio deriva la morte dell'assicurato, la domanda per la liquidazione della rendita va presentata dai superstiti aventi diritto.

Si fa presente che, pagando entro oggi, si ha la copertura assicurativa già dall'1-1-2012; per i pagamenti effettuati dopo oggi, l'assicurazione decorrerà dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

Per chi non si assicura, pur essendone obbligato, è prevista l'applicazione di una sanzione non superiore all'ammontare del premio assicurativo.

Per altre informazioni si può chiamare il numero verde Inail 803164, collegarsi al sito internet www.inail.it, contattare le associazioni delle casalinghe e i patronati, ovvero recarsi presso una sede Inail.

LAVORATORI DISABILI

Invio telematico prospetto informativo.

I datori di lavoro soggetti agli obblighi del collocamento obbligatorio dei disabili devo-

no entro oggi trasmettere esclusivamente in via telematica il prospetto informativo contenente la situazione dei lavoratori complessivamente occupati al 31-12-2011.

Di norma rientrano nell'obbligo le aziende che occupano stabilmente almeno 15 dipendenti, con esclusione dal calcolo di alcune figure di lavoratori.

I datori di lavoro che, rispetto all'ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti a inviare il prospetto informativo.

Si veda sull'argomento il decreto interministeriale del 2-11-2010 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23-11-2010) emanato dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e consultabile sul sito internet www.lavoro.gov.it

CANONE RAI-TV

Scade il termine per effettuare il versamento del canone Rai-Tv dovuto per l'anno 2012.

Gli abbonati possono scegliere di versare l'intero canone annuo, oppure la prima rata trimestrale, ovvero la prima rata semestrale.

Ai pensionati che, avendone i requisiti, hanno fatto domanda al proprio ente previdenziale (ad esempio l'Inps), entro il 15-11-2011, di pagare il canone a rate, l'importo dovuto sarà trattenuto sulla pensione in 11 rate mensili da gennaio a novembre 2012, senza applicazione di interessi.

I soggetti di età pari o superiore a 75 anni, compiuti entro oggi, in possesso di determinati redditi, potrebbero essere esonerati dal pagamento del canone per l'apparecchio televisivo del luogo di residenza; per i requisiti e le modalità di fruizione dell'esenzione si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 46 del 20-9-2010.

TASSE AUTOMOBILISTICHE E ADDIZIONALE ERARIALE

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a dicembre 2011 devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (chiamata «bollo di circolazione»), calcolata in ba-

se alla effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV); scade anche il termine per pagare la tassa fissa annuale per i ciclomotori utilizzati su strade aperte al traffico.

Per i veicoli immatricolati per la prima volta nel mese di gennaio 2012 il bollo va pagato, di norma, entro oggi; se l'immatricolazione avviene dopo il 21 gennaio si può pagare entro il mese successivo, a eccezione dei veicoli immatricolati in alcune Regioni per i quali vigono termini di pagamento diversi.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it. Si ricorda che entro oggi va anche versata, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, la nuova addizionale erariale introdotta con l'art. 23, comma 21, del decreto 6-7-2011 n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15-7-2011 n. 111, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del decreto 6-12-2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22-12-2011 n. 214.

Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al decreto ministeriale 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul mod. F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; i suddetti documenti sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2008 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-1-2008;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 31-1-2010;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-1-2008 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-1-2008 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-1-2010.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato a pag. 107.

EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITÀ CULTURALI

Comunicazione dati. I soggetti che hanno effettuato o che hanno ricevuto nel corso del 2011 erogazioni liberali per attività culturali devono comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali, entro oggi, l'ammontare delle erogazioni effettuate o ricevute in base a quanto previsto agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 3-10-2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15-11-2002).

I soli soggetti donatori devono comunicare tali dati anche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze sempre entro oggi.

Per maggiori informazioni si veda la circolare n. 183 del 22-12-2005 emanata dal Ministero per i beni e le attività culturali reperibile sul sito internet www.beniculturali.it

PUBBLICITÀ

Pagamento imposta comunale annuale.

Scade il termine per effettuare il pagamento annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità; qualora l'importo dovuto sia superiore a 1.549,37 euro è possibile pagare l'imposta in rate trimestrali anticipate.

CONCESSIONI GOVERNATIVE

Pagamento tassa annuale. Scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative (ad esempio per il porto d'armi) per le quali non è previsto un diverso termine.

CONCESSIONI REGIONALI

Pagamento tassa annuale. Scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, secondo le specifiche modalità previste per le singole concessioni regionali.

TOSAP

Pagamento prima o unica rata. Quanti soggetti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l'intero importo, ovvero la prima rata; il pagamento ratea-

le è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le 4 rate, senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

REVISORI CONTABILI

Versamento contributo annuale. Scade il termine per il versamento del contributo dovuto per l'anno 2012 dai revisori contabili per l'iscrizione nel relativo registro. Gli interessati hanno ricevuto un'informativa al riguardo da parte del proprio Istituto e possono consultare il sito www.revisorilegali.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-1-2011 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-1-2011;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-1-2011 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-1-2011.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si veda il paragrafo 9 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011 (quella sulla cedolare secca) consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

A cura di
Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario